

ORIGINALE

COMUNE DI INVORIO
Provincia di Novara

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 04/04/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA E RURALE.

L'anno duemila addi quattro del mese di aprile alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
EMPIRI SILVIO	SINDACO PRESIDENTE	X	
STOPPELLI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BONELLI SILVANO	CONSIGLIERE	X	
COLOMBO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
SACCO PIETRO	CONSIGLIERE	X	
ERBETTA MONICA	CONSIGLIERE		X
CERUTTI PATRIZIA	CONSIGLIERE		X
CURELLA ALFONSO	CONSIGLIERE	X	
TRAVAGLINI GIOVANNI ITALO	CONSIGLIERE	X	
NOBILI MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
PICOZZI IVANO	CONSIGLIERE	X	
BARRIERA LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
VICARI PIERGIORGIO	CONSIGLIERE	X	
PASTORE GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	
MERLINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
AMBROSINI UMBERTO A.	CONSIGLIERE	X	
SECONDULFO ANTONIO	CONSIGLIERE		X
<hr/>		TOTALE	14 03

Assistono alla seduta il Segretario Comunale Signor PASSERINI DR. FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale ed i seguenti Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

D'AMBROSIO PAOLO - STEFANETTI WALTER - - .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor EMPIRI SILVIO nella sua qualita di SINDACO PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata la necessità di dotarsi di idoneo regolamento di polizia urbana e rurale finalizzato a dettare norme in materia di convivenza sociale, sicurezza pubblica, uso e conservazione del patrimonio collettivo comunale e la più ampia materia attinente il civico comportamento;

Tenuto conto delle norme di primo grado e le specifiche discipline comunque regolate dalla legge nelle materie menzionate;

Tenuto conto dell' illustrazione del Consigliere Merlini il quale evidenzia le motivazioni che sono state alla base del provvedimento in questione con il quale si è voluto fotografare una realtà sociale non più solo rurale ma anche caratterizzata da tipici fenomeni di urbanizzazione;

Visto l'art. 32 della L. 142/90;

Vista la bozza del regolamento proposta;

Visti i pareri art. 53 della L. 142/90;

Preso atto che la maggioranza dei presenti si risolve nel corso dei lavori ad emendare l'articolo 85 del Regolamento di cui trattasi definitivamente fissando da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 200.000 la sanzione amministrativa in esso prevista;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare il regolamento di polizia urbana e rurale come allegato al presente atto in parte di esso sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
EMERITUS

IL SEGRETARIO
PASSERINI DR. FABIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 APR. 2000

il 7 APR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASSERINI DR. FABIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 18 APR. 2000 9 MAG. 2000

in quanto immediatamente eseguibile.

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 17, c. 33, L. 15.05.97, n. 127) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, L. 15.05.97, n. 127:

comma 33 comma 34 comma 38.

Trasmessa al CO.RE.CO. di Novara con elenco n. 7 APR. 2000

Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data (art. 17, c. 42, L. 127/97)

per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 17, c. 40, L. 127/97)

per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 17, c. 40, L. 127/97). Prov. n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

11 MAG. 2000



COMUNE DI INVORIO
Provincia di Novara

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 04.04.2000

Con riferimento alla proposta di deliberazione riguardante: " Approvazione regolamento polizia urbana e rurale".

Invorio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Pareri espressi in applicazione art. 53 Legge 142/1990.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere favorevole.

Invorio, li **31 MAR. 2000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....


Pareri espressi in applicazione art. 53 Legge 142/1990.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere favorevole.

Invorio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 61 del regolamento di contabilità approvato con C.C. n. 61 del 29.09.1998

Il responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa

ATTESTA

che la spesa, ammontante a complessive L., trova idonea copertura finanziaria nelle somme stanziate nel bilancio di previsione, Codice....., e che la stessa è stata impegnata sul relativo intervento.

Invorio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Il Segretario Comunale, richiestone dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere di conformità sul presente atto, sia alle leggi che allo Statuto che ai Regolamenti, ai sensi dell'art.17 - comma 68 - della Legge n. 127/97.

Invorio, li 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI INVORIO

provincia di novara

P.zza Vittorio Veneto 2

Cod. Fisc. e Partita IVA00415950039

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 04/04/2000

SOMMARIO

Capo I° Disposizioni generali

Art. 1	Disciplina della Polizia Urbana e Rurale	pag. 1
Art. 2	Vigilanza per le norme di Polizia Urbana e Rurale	pag. 1
Art. 3	Disposizioni di carattere generale per le licenze.	pag. 1

Capo II° Disciplina delle acque e del suolo pubblico

Art. 4	Inquinamento atmosferico	pag. 2
Art. 5	Occupazione di suolo pubblico	pag. 2
Art. 6	Modalità per il carico e lo scarico delle merci	pag. 2
Art. 7	Scarico di rottamo e detriti	pag. 2
Art. 8	Installazione di tende solari	pag. 3
Art. 9	Commercio su aree pubbliche	pag. 3
Art. 10	Divieto di giochi sul suolo pubblico	pag. 3

Capo III° Nettezza dei centri urbani

Art. 11	Disposizioni di carattere generale	pag. 4
Art. 12	Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	pag. 4
Art. 13	Pulizia dei portici dei cortili e delle scale	pag. 4
Art. 14	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	pag. 4
Art. 15	Trasporto di materiale di facile dispersione	pag. 4
Art. 16	Sgombero della neve	pag. 5
Art. 17	Divieto di lavatura e riparazione veicoli e autoveicoli su arre pubbliche	pag. 5
Art. 18	Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche	pag. 5
Art. 19	Pulizia delle vetrine	pag. 5
Art. 20	Disposizioni riguardanti gli animali	pag. 5
Art. 21	Divieto di getto di opuscoli o volantini	pag. 6
Art. 22	Divieto di segatura e spaccatura legna	pag. 6

Capo IV° Decoro dei centri urbani

Art. 23	Manutenzione degli edifici	pag. 7
Art. 24	Collocamento di targhe e lapidi commemorative	pag. 7
Art. 25	Ornamento esterno ai fabbricati	pag. 7
Art. 26	Depositi in proprietà privata	pag. 8
Art. 27	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	pag. 8
Art. 28	Spolveramento dei panni e tappeti	pag. 8
Art. 29	Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag. 8
Art. 30	Taglio dei singoli alberi all'interno del centro abitato	pag. 8
Art. 31	Viali e giardini pubblici	pag. 9
Art. 32	Vasche e fontane	pag. 9
Art. 33	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità	pag. 9
Art. 34	Affissioni	pag. 10

Capo V° Quiete pubblica

Art. 35	Inquinamento acustico	pag. 11
Art. 36	Esercizio dei mestieri, arte ed industria	pag. 11

Art. 37	Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	pag. 11
Art. 38	Rumori nei locali pubblici	pag. 11
Art. 39	Uso di strumenti sonori	pag. 12
Art. 40	Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore	pag. 12
Art. 41	Venditori e suonatori ambulanti	pag. 12
Art. 42	Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	pag. 12
Art. 43	Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag. 12
Art. 44	Suono delle campane	pag. 13
Art. 45	Carovane di nomadi	pag. 13

Capo VI°
Norme di sicurezza negli abitati

Art. 46	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili	pag. 14
Art. 47	Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili ecc..	pag. 14
Art. 48	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	pag. 14
Art. 49	Strumenti da taglio	pag. 14
Art. 50	Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	pag. 15
Art. 51	Manutenzione di aree di pubblico transito	pag. 15
Art. 52	Materiali di demolizione	pag. 15
Art. 53	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	pag. 15
Art. 54	Veicoli adibiti al servizio pubblico e scuolabus	pag. 15

Capo VII°
Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

Art. 55	Vendita di prodotti tipici stagionali	pag. 17
Art. 56	Apertura o trasferimento di esercizi pubblici e commerciali	pag. 17

Capo VIII°
Disposizioni per i mestieri di girovaghi

Art. 57	Esercizio di mestieri girovaghi	pag. 18
Art. 58	Baracche per pubblici spettacoli	pag. 18

Capo IX°
Manifestazioni con cortei

Art. 59	Cortei pubblici	pag. 19
Art. 60	Processioni manifestazioni	pag. 19

Capo X°
Pascolo caccia pesca

Art. 61	Pascolo degli animali	pag. 20
Art. 62	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	pag. 20
Art. 63	Sanzioni per pascolo abusivo	pag. 20
Art. 64	Arraversamento d'abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie	pag. 20

Capo XI°
Case coloniche

Art. 65	Costruzione di case coloniche	pag. 21
Art. 66	Igiene delle case coloniche	pag. 21
Art. 67	Depositi di esplosivi e infiammabili	pag. 21
Art. 68	Incameramento delle acque piovane	pag. 21

Art.	69	Latrine	pag.	21
Art.	70	Stalle	pag.	22
Art.	71	Concimarie	pag.	22

Capo XII°

Fossi e canali privati, distanze alberi, rami protesi e radici, spigolature.

Art.	72	Libero deflusso delle acque	pag.	23
Art.	73	Spurgo di fossi e canali	pag.	23
Art.	74	Distanze per fossi canali ed alberi	pag.	23
Art.	75	Abbeveratoi per animali	pag.	23

Capo XIII°

Tagli boschivi

Art.	76	Disposizioni di carattere generale	pag.	24
Art.	77	Recisione di rami protesi e radici	pag.	24
Art.	78	Aratura dei terreni	pag.	24
Art.	79	Spigolature	pag.	24
Art.	80	Concimazione dei terreni	pag.	25

Capo XIV°

Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

Art.	81	Cartelli per esche avvelenate	pag.	26
------	----	-------------------------------	------	----

Capo XV°

Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui

Art.	82	Cultur agrarie - Limitazioni	pag.	27
Art.	83	Accensione di fuochi	pag.	27

Capo XVI°

Sanzioni

Art.	84	Disposizioni di carattere generale	pag.	28
Art.	85	Accertamento della violazione e sanzione	pag.	28
Art.	86	Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio	pag.	28
Art.	87	Sequestro e custodia di cose	pag.	28
Art.	88	Sospensione delle licenze	pag.	28

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia urbana e rurale

La Polizia Municipale e rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinente secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Nei soli casi previsti dalla Legge la Polizia Municipale attende allo svolgimento do funzioni tipiche di altri enti territoriali relativamente alle sole mansioni di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni.

Le norme del regolamento di Polizia Municipale e rurale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana

Al servizio di Polizia Municipale e rurale sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni messe e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fitto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4. Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) oltreché dalle particolari successive norme legislative di recepimento dei principi comunitari in materia, DPR 203/88, D.M. 01/04/99 e DLgs 152/99. E' obbligatoria la preventiva autorizzazione di ogni scarico sia domestico che industriale indipendentemente dal luogo ove le acque reflue siano convogliate, con la sola eccezione dei reflui domestici nella pubblica fognatura. Se l'insediamento non recapita in sistemi fognari di raccolta l'autorizzazione allo scarico si intende compresa nella concessione edilizia. Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di inquinamento delle acque non si applicherà il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81

Art. 5. Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6. Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla verifica della necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7 Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 8
Installazione di tende solari

Si rimanda alle vigenti norme regolamentari attuative delle più ampie previsioni urbanistiche ed edilizie di trasformazione dei suoli per operazioni similari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà in ogni caso superare la larghezza del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.00 e comunque dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di occupazione del suolo pubblico.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la sagoma dell'edificio di mt. 0.50.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal ufficio di Polizia Municipale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica verticale, cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalle normative vigenti e dai provvedimenti regionali delegati, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 10
Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

CAPO III^o

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 11 Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 12 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 13 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e d'ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti e di norma adeguatamente illuminati. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 14 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 15 Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o dei negozi posti sulla pubblica via, vengono a cadere materiali di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 16
Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 17
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 18
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 19
Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 20
Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dal competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le coalizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 21
Divieto di getto di opuscoli o volantini

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 22
Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV^o

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 23 Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba, alla raccolta delle foglie e al taglio dei rami che si propendono oltre la proprietà lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 24 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie o piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione comunale, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 25 Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc. posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 26
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 27
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati e lavatoi comunali.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 28
Spolverio di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolvera sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo ai vicini ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 29
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico e nei cortili interni di proprietà comune, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura su tutto il territorio Comunale.

L'operazione sarà accertata e regolarmente sanzionata ai sensi del DLgs 22/95

Art. 30
Taglio dei singoli alberi all'interno del centro abitato

Il taglio dei singoli alberi all'interno della perimetrazione del centro abitato e nei parchi e giardini di proprietà privata, che abbiano una altezza superiore a mt. 3 (misurata dal piano di campagna alla cima), sono soggetti ad autorizzazione da parte del Responsabile del servizio interessato, il quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dalla richiesta per l'abbattimento di alberi che, seccaginosi, in precario stato di equilibrio o a causa di intemperie possano essere pericolosi per l'incolumità pubblica o rovinare su proprietà altrui, in tali circostanze, il Sindaco su parere della Polizia Municipale rilascia immediatamente l'autorizzazione per il taglio che potrà assumere la veste dell'ordinanza laddove la necessità sia rilevata in via amministrativa.

In casi di particolare imperiosa urgenza detta autorizzazione potrà essere anche verbale.

Art. 31
Viali e giardini pubblici

Nei giardini pubblici è vietato:

- e) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i ciclomotori, carretti. Introdurre animali di qualsiasi specie.
- f) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli.
- g) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sulle pance o sedie, o impropriamente usarle.
- h) Guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- i) Collocare sedie, baracche, pance, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- j) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- k) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
- l) E' vietato l'utilizzo dei giochi ai maggiori di anni 14.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme dalla lettera e) alla lettera l) di cui al presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole aree verdi e simili anche non recintate esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città individuate come aree di svago per i bambini.

Art. 32
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche fontane e vasche.

Art. 33
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è, vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art .34
Affissioni

Le affissioni pubbliche e commerciali devono essere effettuate solo negli appositi pannelli dislocati sul territorio Comunale.

Per le affissioni pubbliche istituzionali dovranno essere utilizzati i pannelli contraddistinti dalla scritta Comune di Inverio. Le associazioni e gli enti presenti o attivi nel Comune di Inverio potranno utilizzare questi spazi previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

I necrologi dovranno essere affissi sui pannelli posizionati all'ingresso dei cimiteri e sui pannelli specifici dislocati sul territorio Comunale.

I necrologi dovranno ricoprire gli annunci esposti da più tempo.

I ringraziamenti dei familiari del defunto devono essere posizionati sopra il relativo necrologio.

Alle affissioni commerciali sono riservati appositi pannelli dislocati su tutto il territorio Comunale.

E' vietato affiggere manifesti di qualsiasi natura o genere al di fuori degli spazi riservati.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

Art. 35

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo. Il Comune può avvalersi dei servizi prestati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) all'uopo istituita, al fine di provvedere ad idonea misurazione delle emissioni sonore al fine dell'adozione dei provvedimenti di rito

Art. 36

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita di norma l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale nulla osta per attività una-tantum e non ricorrenti rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale è vietato esercitare mestieri o effettuare manutenzioni che siano causa di rumore o di disturbo dalle 13.00 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7.00 del, mattino.

Comunque, nella vicinanza della casa di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Ufficio di Polizia Municipale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia, previa misurazione di cui all'art.35

La Polizia Municipale, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria o dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli stessi.

Art. 37

Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari, previa misurazione di cui all'art. 35

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 38

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato di norma produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 39
Uso di strumenti sonori

E' vietato di norma l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 40
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 41
Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. I venditori e i suonatori ambulanti non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, ne successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Al venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecaanti molestia.

Art. 42
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 43
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I proprietari o i conduttori dell'animale avranno cura di rimuovere immediatamente le possibili deiezioni i cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi danno.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamate tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., a servizio di attività circense dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. E' fatto divieto di detenere in luoghi pubblici o privati le specie animali soggette a particolare tutela, e particolari tipologie di fiere ed altra fauna comunque suscettibile di arrecare pericolo alla pubblica incolumità. Sono fatte salve le utilizzazioni consentite da norme di legge in occasione di mostre, fiere, spettacoli circensi e simili.

Art. 44 Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e per la segnalazione dell'ora .

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate cori suono sommesso.

Art. 45 Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita nelle aree che eventualmente saranno stabilite ed attrezzate dalla Amministrazione Comunale.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 46

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere di norma al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Gli accumuli di combustibili solidi, liquidi o gassosi dovranno essere rispettosi dei limiti di stoccaggio e della localizzazione previsti dalla vigente normativa in materia e comunicati ai competenti organi Amministrativi.

Art. 47

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele, le indicazioni e prescrizioni previste dalle vigenti normative.

Art. 48

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 49

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio eventualmente in dotazione a mezzi agricoli e industriali non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 50
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconeate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale, finalizzati alla prevenzione dello stillicidio.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 51
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 52
Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro oggetto di rifiuto.

Art. 53
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili in esercizio devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

La dismissione di pozzi, cisterne e simili dovrà essere effettuata con le modalità previste da specifiche normative.

Art. 54
Veicoli adibiti al servizio pubblico e scuolabus

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a. di fumare nelle vetture;
- b. salire e scendere quando la vettura è in moto;
- c. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- d. salire quando la vettura sia segnalata completa;
- e. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- f. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;

- g. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- h. sputare all'interno delle vetture;
- i. portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- j. essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- k. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- l. portare cani o altri animali;
- m. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- Mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Amministrazione.
- Osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri.
- Tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII^o

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 55

Vendita di prodotti tipici stagionali

Senza la prescritta autorizzazione della competente autorità Comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, nonché dei derivati da simili prodotti.

Art. 56

Apertura o trasferimento di esercizi pubblici e commerciali

IL Sindaco potrà proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi pubblici e commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

CAPO VIII^o

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 57

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 58

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del responsabile del servizio interessato, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

CAPO IX°

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 59

Cortei funebri

I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve rispettando i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto
I cortei funebri saranno normati da ordinanza del responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Art. 60

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale.

CAPO X°

PASCOLO CACCIA PESCA

Art. 61 Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finiti o molestia ai passanti.

Art. 62 Pascolo lungo le strade pubbliche

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso dei Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. Esso potrà avvenire se il terreno è munito del corrispondente uso civico.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 63 Sanzioni per pascolo abusivo

Fatte salve le disposizioni in materia di uso civico, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico e privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 64 Attraversamento d'abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dal quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e segnalare adeguatamente la propria presenza al restante traffico pedonale e veicolare.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

CAPO XI^o

CASE COLONICHE

Art. 65 Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Art. 66 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in buono stato di pulizia e devono essere muniti di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimai debbono essere costruiti in corpi separati mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

I fienili devono essere costruiti ad una distanza minima di mt. 5 dalla casa colonica.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 67 Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 68 Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stiilicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 69 Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimai. Sono proibite le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 70
Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 71
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi in aperta campagna a distanza di mt.100 dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti per l'acqua del sottosuolo.

CAPO XII°

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 72 Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 73 Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittigli dal Comune, l'amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 74 Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 75 Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

CAPO XIII^o

TAGLI BOSCHIVI

Art. 76

Ai sensi della L.R. 4 Settembre 1979, n. 57, i tagli dei boschi nei terreni non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Responsabile del servizio tecnico, su parere dell'unità decentrata in materia di forestazione, la quale deve esprimersi entro 40 giorni.

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante. La ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' vietato salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal P.R.G.C.

Art. 77 Revisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale o recare danni o intralcio ai mezzi circolanti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittigli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 78 Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alla relativa segnaletica stradale, alle siepi ed ai fossi.

Art. 79 Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raccogliere legna sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse.

Art. 80
Concimazione dei terreni

La concimazione dei terreni può effettuarsi dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nel periodo compreso tra il 1 Maggio e il 30 Settembre.

Nel periodo compreso tra il 1 Ottobre e il 30 Aprile dovrà effettuarsi prima delle ore 10.00.

CAPO XIV°

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 81

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze
venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso
all'Autorità
comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile
periodo di efficacia
di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

CAPO XV°

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 82 Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art. 83 Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

L'accensione dei fuochi per eliminare risulta da potatura o materiale vegetale, in zona urbana, dovrà avvenire prima dell'alba o dopo il tramonto.

E' vietata l'accensione di fuochi ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai depositi infiammabili o combustibili.

E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale, in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a mt. 50 da essi.

In base alla legge regionale 16/94 sono ammesse deroghe: per attività turistico ricreative in zone autorizzate; accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui selvicolturali, ivi compresa la manutenzione del bosco, questa operazione dovrà essere autorizzata dal Coordinamento Provinciale del Corpo forestale dello Stato. Nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, il fuoco potrà essere acceso in un unico cumulo in spazio libero e a conveniente distanza dalle piante.

Quando viene acceso qualsiasi fuoco si dovrà sorveglierlo fino allo spegnimento con attrezzi utili al contenimento, le operazioni riguardanti, l'accensione e spegnimento dei fuochi, in zona boscata, andranno effettuati dall'alba al tramonto e non nelle giornate di vento.

Quando dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, non è consentita nessuna delle operazione di accensione o abbruciamento sopra citate.

Capo XVI°

SANZIONI

Art. 84

Disposizioni di carattere generale

Il personale di Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di P.G. hanno l'incarico sull'osservanza del presente Regolamento, gli stessi hanno libero accesso nei cortili privati salvo l'inviolabilità del domicilio, in ottemperanza al disposto dell'Art. 14 della Costituzione.

Art. 85

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di altro organo di Polizia.

Quando le violazioni non costituiscono reato, saranno punite con sanzione amministrativa Comunale da un minimo di £. 25.000 ad un massimo di £. 200.000.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 86

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del servizio può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 87

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, compatibilmente con la violazione effettuata.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 88

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità dei pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.